



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINADACALI
RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Orario di servizio e di volo del personale aeronavigante.

Si trasmette la bozza di circolare concernente l'oggetto, pervenuta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, nelle quale sono state recepite le osservazioni formulate in occasione dell'incontro del 27 giugno 2017.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Lanza Bucceri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

Roma, data del protocollo

Direzioni Interregionali e Regionali VVF

Centro Aviazione di Ciampino

Reparti Volo VVF

e p.c. Direzioni Centrali

Comandi Provinciali VVF

Oggetto: Orario di servizio, di volo e di riposo del personale aeronavigante - Linee Guida per le Direzioni Regionali VVF.

Il data 24-marzo 2017 l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ha aggiornato la normativa nazionale SAR/HEMS con l'emanazione del: *“Regolamento sull'impiego, sui limiti di volo e di servizio e requisiti di riposo per l'equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per i servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna”*, in attuazione al Regolamento (UE) 216/2008 e all'art. 8 del Regolamento (UE) 965/2012 che demandano tali settori all'autorità aeronautica nazionale.

Sull'argomento è, inoltre, in consultazione esterna sul sito dell'ENAC il Regolamento relativo ai *“Requisiti per le operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate (SPO) e non commerciali (NCC, NCO) non compresi nel regolamento (UE) 965/2012”*.

L'art. 3 del decreto n.135 del 28.10.2015 stabilisce che: *“Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile adotta per la gestione operativa degli aeromobili della propria componente aerea i requisiti dei regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 e successivi aggiornamenti”*.

Pertanto il Regolamento dell'ENAC che stabilisce limiti di impiego giornalieri e cumulativi (di servizio e di volo) nonché requisiti di riposo per il personale aeronavigante, si applica anche agli equipaggi di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (piloti, specialisti ed elisoccorritori).

Il documento allegato riporta le linee guida per l'applicazione di detta normativa per il personale aeronavigante del CNVVF.

Le Direzioni Regionali, ai sensi dell'art. 9 del Decreto n. 51 del 22.10.2015, in relazione alle risorse ed alle condizioni contingenti, adotteranno l'orario di servizio nell'arco delle effemeridi come previsto dall'art. 33 del CCNI del 10.04.2002 (integrativo del CCNL 10.05.2000) attraverso un orario plurisettimanale nei termini indicati nell'art.21 comma 3, del CCNL 5 aprile 1996.

I primi sei mesi di applicazione della nuova regolamentazione sono tenuti sotto osservazione da parte della Direzione Centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico che analizzerà le informazioni trasmesse dal territorio, per valutarne l'impatto e per il completamento e la rapida emanazione del Manuale delle operazioni, relazionando sugli esiti e sulle azioni eventualmente necessarie.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO, DI VOLO E DI RIPOSO DEL PERSONALE AERONAVIGANTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

LINEE GUIDA

Le norme aeronautiche richiedono che i membri dell'equipaggio siano adeguatamente riposati prima di iniziare un turno di lavoro anche per prevenire l'insorgere problemi di affaticamento che possano pregiudicare la sicurezza delle attività svolte.

La limitazione dei tempi di volo e di servizio del personale aeronavigante è riconosciuto a livello internazionale come uno dei fattori determinanti per la sicurezza del volo ed è costantemente materia di approfonditi studi scientifici anche dal parte dell'Agenzia Europea per la Sicurezza dell'Aviazione (EASA).

Le norme vigenti stabiliscono che il personale aeronavigante può essere impiegato nella costituzione degli equipaggi di volo nei limiti, giornalieri e cumulativi, di seguito riportati:

Limiti giornalieri:

Tempi di volo: 8h nelle 24h consecutive
Tempo di servizio: 13h nelle 24h consecutive
Tempo di Riposo: 9h consecutive, nelle 24h

Limiti cumulativi:

Tempi di volo: 30h in 7 giorni consecutivi; 60h in 28 giorni consecutivi; 700h in 12 mesi
Tempo di servizio: 91h in 7 giorni consecutivi; 182h in 28 giorni consecutivi; 2000h in 12 mesi

Si precisa che in ambito aeronautico per "tempo di servizio" si intende: "qualsiasi periodo di tempo in cui un membro di equipaggio è sul luogo di lavoro, a disposizione dell'operatore nell'esercizio delle sue funzioni, che inizia con la presentazione in base e termina con la chiusura della base stessa o con l'orario stabilito dall'operatore".

Il "tempo di servizio" (aeronautico) può eccedere le 13 ore fino a un massimo di 16, se comprende "tempo di volo" e "tempo di riposo" in modalità cosiddetta "split duty".

Il servizio in modalità "split duty" consiste nell'interruzione della attività lavorativa del personale in servizio (stand-by) e successiva possibilità di riutilizzo, sotto le seguenti condizioni:

- il periodo di stand-by deve essere di almeno 3 ore, con un massimo di 6 ore;
- deve essere garantita idonea logistica per il ripristino delle ottimali condizioni psicofisiche;
- l'orario di servizio può essere incrementato, oltre le 13 ore giornaliere, nel limite del 50% del suindicato periodo di standby; se, ad esempio, si pianificano 6 ore di stand-by (massimo consentito), il personale può essere impiegato per 3 ore aggiuntive e quindi fino a 16 ore di servizio.

Il periodo di stand-by effettuato presso le base è strumentale al successivo impiego nell'equipaggio di volo ed è, a tutti gli effetti, orario di servizio anche ai fini del calcolo dei limiti cumulativi di servizio come espressamente previsto dalle norme aeronautiche.

Il tempo di servizio include anche le eventuali operazioni pre-volo agli aeromobili; fermo restando il rispetto dei previsti tempi di riposo, le operazioni post-volo possono essere svolte anche oltre le 13 ore di servizio consentite, nel limite massimo di 1 ora.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA ED IL SOCCORSO TECNICO UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

Il periodo di riposo deve essere eventualmente incrementato per permettere al membro dell'equipaggio un periodo ininterrotto di sonno di almeno 8h, escludendo il tempo impiegato per raggiungere il luogo di riposo e per le necessità fisiologiche.

Il superamento dei limiti dei tempi di volo e di servizio sopra indicati, o la riduzione del periodo di riposo giornaliero, può avvenire solo in situazioni eccezionali di forza maggiore e riconducibili a:

- a) emergenze e/o calamità nazionali;
- b) situazioni di pericolo per l'aeromobile ed i suoi occupanti;
- c) impreviste e comprovate esigenze di servizio che, a giudizio del Capo equipaggio, non possono essere soddisfatte in giornata rispettando i limiti massimi.

In prossimità dello scadere delle ore di servizio consentite è riconosciuta al Capo equipaggio la facoltà di valutare le proprie condizioni di affaticamento e quelle del proprio equipaggio e quindi la discrezionalità di accettare le missioni procrastinabili; sono escluse, in ogni caso, attività di addestramento ed in generale tutti i servizi d'istituto programmabili.

Il Responsabile del Reparto volo deve comunicare alla Direzione regionale competente e all'UCSA i superamenti dei limiti sopra indicati, fornendo le motivazioni che li hanno determinati e le eventuali azioni correttive e di mitigazione messe in atto.

La copertura delle effemeridi aeronautiche non presenta particolari difficoltà nel periodo invernale e risulta più complessa nel periodo estivo, in particolare nei mesi di maggio - settembre dovendosi garantire anche oltre 16 ore di funzionamento del Reparto volo.

In tali periodi la copertura del servizio deve avvenire, di norma, mediante l'impiego di due equipaggi di volo che, rispettivamente, anticipano e ritardano l'inizio del turno di servizio in funzione delle specifiche esigenze del Reparto volo (ubicazione geografica, consistenza numerica del personale pilota, specialista, effettuazione straordinario, ecc.).

In caso di insufficiente personale per coprire gli equipaggi di volo, il presidio della sala operativa e l'attività di manutenzione ed aviorifornimento del Reparto volo, si può fare ricorso allo straordinario normalmente autorizzato per il personale aeronavigante mediante:

- impiego di personale nei salti turni programmati;
- impiego di personale libero per l'intero turno di servizio;
- copertura delle effemeridi serali con personale montante il giorno successivo;
- applicazione dell'orario di servizio in modalità "split duty";
- impiego del personale al di fuori delle effemeridi per l'effettuazione dell'attività di manutenzione;
- ulteriori soluzioni individuate a livello locale.

Le Direzioni Regionale trasmetteranno alla Direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, nei primi sei mesi, informazioni circa le modalità adottate per l'applicazione della nuova normativa e le altre ritenute necessarie.